

Guida alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga

Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga i datori di lavoro che siano esclusi dai benefici di cui alla legge 223/1991 o in condizione di esaurimento delle tutele previste dalle norme vigenti.

Possono beneficiare delle indennità derivanti dalla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga tutte le tipologie di lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati ai sensi dell'articolo 19, comma 8 del decreto legge 185/2009, nonché i soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato, aventi residenza o domicilio sul territorio regionale.

Possono accedere al trattamento i dipendenti dei datori di lavoro sopra indicati, con qualifica di operaio, impiegato e quadro, i quali abbiano conseguito, presso l'Azienda, un'anzianità lavorativa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento, fatta salva la clausola di salvaguardia sociale, in caso di trasferimento o cessione di azienda o ramo d'azienda o di aggiudicazione di nuovo appalto.

Le procedure da seguire ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente sono riportate di seguito.

1 - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

1. La procedura per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga ha inizio con la presentazione alla Regione Liguria - Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione - Sezione Politiche per le Imprese, Via D'Annunzio 64 - 16121 Genova, di apposita istanza in bollo predisposta esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria all'indirizzo <http://www.regione.liguria.it/co>, che dovrà essere stampata e inviata in originale unicamente a mezzo raccomandata A.R. entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro (Legge 9 aprile 2009 n. 33 art. 7-ter).
2. All'istanza così come ottenuta, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato:
 - a. la ricevuta della comunicazione on line contenente l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali il datore di lavoro richiede il trattamento di integrazione salariale in deroga, da stampare per il tramite del sistema informatico; tale ricevuta deve essere sottoscritta in ogni sua parte;
 - b. l'originale del verbale di accordo sindacale, sottoscritto in data antecedente alla sospensione dei lavoratori, redatto sull'apposito schema predisposto dalla Regione Liguria - reperibile sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria www.regione.liguria.it al seguente percorso: "*scuola formazione lavoro*"> "*lavoro*" > "*ammortizzatori sociali in deroga*" – e stipulato con le rappresentanze dei lavoratori, con le organizzazioni sindacali di categoria o provinciali, con le eventuali associazioni datoriali e con gli enti bilaterali per i settori in cui questi sono operativi;
 - c. fotocopia fronte-retro del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000.
3. Qualora la documentazione fornita fosse presentata incompleta, la Regione Liguria provvederà a richiedere le necessarie integrazioni. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno diritto a presentare le integrazioni richieste. I termini per concludere il procedimento si interrompono e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto. (Articolo 14 della L.R. 25 novembre 2009 n. 56).
4. Entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della domanda, la Regione Liguria predispone il relativo decreto di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale in deroga. Il termine decorre dalla data di assunzione della domanda al sistema Protocollo informatico delle strutture (articolo 7, comma 4 della L.R. 25 novembre 2009 n. 56). Il decreto di autorizzazione sarà inviato all'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale che provvederà ad erogare i trattamenti direttamente al lavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

5. Sarà data al datore di lavoro richiedente comunicazione dell'esito del procedimento.
6. Il datore di lavoro dovrà far sottoscrivere a ciascun lavoratore interessato dalle procedure di CIG in Deroga:
 - a) la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, redatta sul Modello MOD. DID-COD. SR105 reperibile sul sito dell'INPS www.inps.it;
 - b) l'"Informativa" riguardante l'obbligo di prendere contatto con il Centro per l'Impiego territorialmente competente reperibile sul sito www.regione.liguria.it al percorso: "*scuola formazione lavoro*">"*lavoro*">"*ammortizzatori sociali in deroga*".

Entrambe le dichiarazioni di cui sopra sono sottoscritte e mantenute in duplice originale, una presso il lavoratore e l'altra presso il datore di lavoro.

7. Il datore di lavoro provvede, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi, alla comunicazione telematica **della prima sospensione** effettuata per ogni lavoratore e per ciascun decreto autorizzativo di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga tramite il sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria.

Qualora la sospensione sia effettuata antecedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione alla Regione Liguria, il datore di lavoro deve allegare all'istanza medesima la dichiarazione di aver ottemperato alla comunicazione della sospensione entro i termini sopra indicati, avendo preventivamente acquisito e conservato agli atti sia la dichiarazione di immediata disponibilità sia l'informativa debitamente sottoscritte dai lavoratori interessati.

8. Tramite il medesimo sistema informatico, il datore di lavoro provvede altresì alla **comunicazione telematica del reintegro** in azienda qualora avvenga anticipatamente rispetto alla scadenza originariamente comunicata. La mancata comunicazione di reintegro non consente la possibilità di procedere a successive sospensioni all'interno del periodo originariamente comunicato-
 9. Ogni lavoratore ha l'obbligo di prendere contatto con lo Sportello Deroga del Centro per l'Impiego territorialmente competente secondo le modalità definite da ciascuna Provincia entro tre giorni lavorativi dall'inizio della sua prima sospensione all'interno di ciascun decreto autorizzativo di Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
 10. Ai sensi dell'Intesa Stato – Regioni del 20 aprile 2011, il periodo di concessione massimo della cassa integrazione guadagni in deroga è sino al 31 dicembre 2012.
 11. Le medesime procedure devono essere adottate anche nel caso di richiesta di proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga.
 12. L'**INPS - Direzione Regionale della Liguria può verificare**, al fine di disporre l'erogazione dell'ammortizzatore sociale spettante al lavoratore, **i corretti e puntuali adempimenti da parte del datore di lavoro** per quanto attiene alle comunicazioni informatiche di sospensione di cui sopra.
-

2 – INDENNITA' DI MOBILITA' IN DEROGA

1. La procedura per il riconoscimento dell' indennità di mobilità in deroga ha inizio con la presentazione alla Regione Liguria - Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione - Sezione Politiche per le Imprese, Via D'Annunzio 64 - 16121 Genova, di apposita istanza predisposta per via telematica attraverso il sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria all'indirizzo <http://www.regione.liguria.it/co>, che dovrà essere stampata e inviata in originale unicamente a mezzo raccomandata A.R. entro 68 giorni dalla data di licenziamento del primo lavoratore indicato nella medesima istanza.
2. All'istanza così come ottenuta, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato:
 - a. la ricevuta della comunicazione on line contenente l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali il datore di lavoro richiede il riconoscimento dell'indennità di mobilità in deroga, da stampare per il tramite del sistema informatico; tale ricevuta deve essere sottoscritta in ogni sua parte;
 - b. l'originale del verbale di accordo sindacale redatto esclusivamente sull' apposito schema - reperibile sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria - tra l'azienda interessata alla concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, le rappresentanze sindacali e dei lavoratori, eventuale associazione di rappresentanza datoriale e la rappresentanza obbligatoria del competente Centro per l'Impiego della Provincia;
 - c. fotocopia fronte-retro del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000.
4. Qualora la documentazione fornita fosse presentata incompleta, la Regione Liguria provvederà a richiedere le necessarie integrazioni. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno diritto a presentare le integrazioni richieste. I termini per concludere il procedimento si interrompono e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto. (Articolo 14 della L.R. 25 novembre 2009 n. 56).
5. Entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della domanda, la Regione Liguria predispone il relativo decreto di autorizzazione alla concessione dell'indennità di mobilità in deroga. Il termine decorre dalla data di assunzione della domanda al sistema Protocollo informatico delle struttura (articolo 7, comma 4 della L.R. 25 novembre 2009 n. 56).
6. Copia del decreto di autorizzazione sarà inviato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e al competente Centro per l'Impiego che provvederà, previa istruttoria e approvazione da parte della Commissione Tripartita Provinciale, ad iscrivere i lavoratori nelle liste di mobilità qualora ne ricorrano le condizioni.
7. Il provvedimento sarà inoltre trasmesso all'azienda richiedente affinché ne consegni copia ai lavoratori interessati al licenziamento.
8. Il datore di lavoro dovrà far sottoscrivere a ciascun lavoratore interessato alla concessione del trattamento dell'indennità di mobilità in deroga:
 - a) la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, redatta sul Modello MOD. DID-COD. SR105 reperibile sul sito dell'INPS www.inps.it;
 - b) l' "Informativa al lavoratore in mobilità in deroga" riguardante l'obbligo di prendere contatto con il Centro per l'Impiego territorialmente competente reperibile sul sito www.regione.liguria.it al percorso: "scuola formazione lavoro">"lavoro">"ammortizzatori sociali in deroga".

Entrambe le dichiarazioni di cui sopra sono sottoscritte e mantenute in duplice originale, una presso il lavoratore e l'altra presso il datore di lavoro.

8. Il lavoratore, entro 68 giorni dalla data del licenziamento, al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità di mobilità in deroga, dovrà presentare apposita istanza (modello DS 21-COD. SR05 contenente, tra le altre, la sottoscrizione della DID-Dichiarazione di Immediata Disponibilità) alla sede INPS territorialmente competente che, verificata la correttezza della domanda e i requisiti individuali, provvederà ad erogare il beneficio, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
 9. Il lavoratore, essendo residente o avendo eletto domicilio in uno dei comuni della Regione Liguria, ha altresì diritto ad usufruire dei servizi di politica attiva del lavoro (quali interventi di riqualificazione professionale, opportunità di formazione ed eventuali offerte di un lavoro congruo) messi a disposizione dalla Provincia territorialmente competente secondo le modalità di accesso dalla stessa Provincia definite. Di tali servizi ed opportunità il **datore di lavoro** è tenuto a dare informazione al lavoratore ed è sempre possibile prenderne visione rivolgendosi allo Sportello Deroga del Centro per l'Impiego territorialmente competente.
 10. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'inserimento nella lista di mobilità di cui alle leggi 223/1991 e 236/1993 viene disposto d'ufficio dagli uffici provinciali. Al momento dell'inserimento nella lista, lo Sportello Deroga del Centro per l'Impiego territorialmente competente provvede a contattare il lavoratore ai fini dell'avvio agli interventi di politica attiva previsti dalle disposizioni vigenti. Il lavoratore ha pertanto l'obbligo di recarsi presso lo Sportello Deroga del Centro per l'Impiego territorialmente competente entro i termini dallo stesso Sportello indicati.
 11. Nel caso in cui non sia stato ancora contattato dallo Sportello Deroga del Centro per l'Impiego per l'avvenuto inserimento in lista di mobilità o qualora non abbia diritto all'inserimento nella medesima lista, il lavoratore ha l'obbligo di prendere contatto con lo stesso Sportello Deroga del Centro per l'Impiego territorialmente competente, secondo le modalità le modalità indicate in calce alla presente Informativa, entro tre giorni lavorativi dal momento in cui inizia la corresponsione dell'indennità di mobilità. Per giorni lavorativi si intendono quelli riferiti ai periodi di apertura generale degli uffici pubblici dal lunedì al venerdì.
 12. La durata del trattamento di mobilità in deroga è stabilita in mesi dodici e potrà anche essere usufruita al termine del periodo di disoccupazione ordinaria o speciale qualora il lavoratore ne abbia diritto, fermo restando che, durante tale periodo di disoccupazione, un eventuale avviamento al lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata superiore ai 5 giorni presso una nuova azienda comporta, ai sensi della vigente normativa, l'impossibilità da parte dell'INPS ad erogare il trattamento di mobilità in deroga.
 13. E' possibile la concessione di ulteriori periodi di proroga dell'indennità di mobilità in deroga. I periodi di mobilità in deroga concessi ad ogni singolo lavoratore, ai sensi dell'Intesa Stato – Regioni del 24 aprile 2011, non possono comunque superare due annualità.
-